

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PRESSO GLI
AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 Il tirocinio professionale presso gli avvocati appartenenti all'Avvocatura della Regione del Veneto, attività formativa propedeutica all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, è aperta ai laureati in giurisprudenza che intendano svolgere l'attività forense.

Art. 2 La durata del tirocinio presso gli avvocati della Regione del Veneto è fissata, di norma, in diciotto mesi e comunque per il tempo necessario al compimento del periodo di tirocinio.

Art. 3 La selezione degli aspiranti allo svolgimento del tirocinio avviene a seguito di avviso pubblico secondo la disponibilità dei posti.

Art. 4 I requisiti per l'ammissione al tirocinio professionale presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale sono:

- a) essere cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea;
- b) avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché il titolo sia stato dichiarato equipollente, e idoneo allo svolgimento dell'esame di abilitazione di avvocato
- c) non aver compiuto, al momento del termine per la presentazione della domanda, il 30° anno di età;
- d) non aver già svolto la pratica legale per un periodo superiore ai sei mesi;
- e) possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personale computer e del programma di scrittura word o analogo.

Art. 5 Una commissione nominata con decreto dell'Avvocato coordinatore provvederà, a formare la graduatoria di merito dei candidati in possesso dei requisiti indicati al precedente numero, secondo i seguenti criteri:

- a. il voto di laurea;
- b. media dei voti conseguiti nelle principali discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'avviso;
- c. la specializzazione in materie giuspubblicistiche, comprovata anche attraverso attività lavorative svolte presso la Pubblica amministrazione;
- d. lo svolgimento di eventuale comprovata attività scientifica o didattica post laurea in campo giuridico.

La commissione, prima dell'esame delle domande, individua i criteri con cui valutare i titoli di cui sopra.

La commissione stilata la graduatoria dei candidati, invita al colloquio i candidati primi graduati in numero pari al doppio dei posti disponibili. Il colloquio è finalizzato unicamente a conoscere le motivazioni dei candidati allo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura regionale. La commissione può discrezionalmente escludere un candidato qualora, all'esito del colloquio, non sia riscontrata una sufficiente motivazione. Nel caso in cui non siano stato coperto il numero dei posti previsti nel bando è facoltà della commissione convocare ulteriori candidati seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 Lo svolgimento del tirocinio presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale non dà alcun titolo per l'accesso alle qualifiche professionali presso l'Avvocatura e, in generale, presso la Regione Veneto, e non attribuisce alcun diritto, né fa sorgere alcuna aspettativa o interesse, in particolare, di natura giuridico economica nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 7 Ai tirocinanti ammessi verrà erogato mensilmente un rimborso spese forfetario a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 11 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 oltre le spese



vive sostenute nell'ambito dell'attività professionale (es. spese di trasporto per adempimenti legati alla attività dell'Avvocatura). L'importo del rimborso spese forfetario mensile è determinato con decreto dell'Avvocato coordinatore compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 8 I tirocinanti devono tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono sia alla frequentazione di un Ufficio pubblico qual è l'Avvocatura regionale, che al ruolo della attività forense.

Art. 9 Lo svolgimento del tirocinio professionale presso gli avvocati dell'Avvocatura è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) ciascun praticante viene assegnato ad un avvocato dell'Avvocatura, su indicazione dell' Avvocato coordinatore;

b) ogni avvocato, di regola, attende alla formazione di uno o più praticanti;

c) la presenza in Avvocatura di ciascun praticante e le modalità di svolgimento della pratica sono disciplinate dell' avvocato assegnatario. La pratica presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale deve, in ogni caso, essere svolta con assiduità e continuità di impegno. Per tali ragioni è incompatibile con altre attività che richiedano analogo impegno; in particolare, ai fini dell'utile svolgimento della pratica, dovrà essere garantita la frequentazione quotidiana, in aggiunta alla partecipazione alle udienze, non inferiore a 30 ore settimanali con le modalità che verranno concordate con l' Avvocato coordinatore;

d) l'assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico e non comporta la perdita del diritto al rimborso spese purché non superi i 15 giorni in un mese. In tal caso non potrà essere rilasciato l'attestato di cui al punto e);

e) l'avvocato cui è affidato il singolo tirocinante in caso di mancato svolgimento effettivo e proficuo del tirocinio deve comunicare all'Avvocato coordinatore tale circostanza al fine di interrompere la corresponsione di quanto previsto all'art. 7.

f). In caso di abbandono della pratica o di non svolgimento della stessa per un periodo continuativo superiore a trenta giorni l'Avvocato coordinatore ne darà tempestiva comunicazione all'Ordine degli avvocati competente.

Art. 10. L' Avvocatura mette a disposizione il patrimonio librario ed informatico in suo possesso, da fruire nel rispetto delle condizioni d'uso previste per i dipendenti dell' Avvocatura.

Art. 11 I praticanti, secondo istruzioni ed indicazioni degli avvocati cui sono assegnati, di regola curano l'approfondimento in punto di diritto delle pratiche che a scopo formativo gli avvocati di riferimento vorranno sottoporre alla loro attenzione. Il tirocinante è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso del tirocinio.

Art. 12 Parte integrante dell'esercizio del tirocinio professionale è costituito dall'apprendimento degli adempimenti rientranti nell'attività professionale da svolgersi presso gli uffici giudiziari (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche, o altro), che, per la peculiare organizzazione dell' Avvocatura, avverrà con la guida degli addetti al relativo servizio, oltre che dell'avvocato al quale il tirocinante è assegnato. Tale attività non dà diritto a riconoscimenti professionali o compensi salvo il previsto rimborso spese di cui all'art. 7.

Art. 13 I tirocinanti muniti di patrocinio non possono essere affidatari di mandati alle liti da parte della Regione del Veneto, ma possono sostituire gli avvocati dell'Avvocatura regionale nelle attività processuali riservate a chi gode dell' esercizio del patrocinio forense ai sensi del comma 12 dell'art. 41 della l. 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 14 I tirocinanti potranno godere di un periodo di riposo per un periodo massimo di 30 giorni all'anno, anche frazionato, da concordare con l'Avvocato assegnatario, preferibilmente nel periodo estivo, in considerazione del periodo di sospensione feriale dell'attività giudiziaria.



3d8206be



Art. 15 Con provvedimento motivato dell' Avvocato coordinatore può essere ammesso alla pratica forense non più di un candidato l'anno, anche in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 lett. c, d, individuato al di fuori delle procedure di selezione previste dal presente regolamento, per particolari ragioni didattiche e/o professionali.

Art. 16 Restano salve le disposizioni particolari relative alla disciplina della pratica forense previste dell'Ordine di appartenenza di ciascun praticante.



3d8206be

